



Fascicolo 07.04.03/0007/2018

Comune di Misano Adriatico
Settore Urbanistica edilizia privata
Viale Repubblica, 140
47843 Misano Adriatico

Oggetto: Parere ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/08 relativo al Piano Particolareggiato di iniziativa privata del comparto C2-5 in Variante Parziale n. "36" al vigente PRG.

Vs. nota del 22.10.2018 prot. n. 28117.

VISTA la necessità di rilascio di parere ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/08 sul Piano Particolareggiato di iniziativa privata comparto C2-5 depositato in Variante al P.R.G. in oggetto, da rendere nel corso del procedimento di approvazione dello strumento urbanistico;

VISTA la richiesta di parere di cui sopra prot. n. 28117 del 22.10.2018, protocollata dalla Provincia di Rimini in data 23.10.2018 prot. n. 19254;

VISTI gli elaborati e la documentazione prodotta a corredo del P.P. ed in particolare la relazione geologica a firma del Dott. Geol. Carlo Copioli dello studio GEOPROGET datata agosto 2018;

VISTA la richiesta di integrazioni formulata in data 28.11.2018 prot. n. 21338;

VISTA la documentazione integrativa prodotta e trasmessa dal Comune con nota prot. 24106 del 02.09.2019;

VISTO il Piano Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico elaborato dal Comitato Tecnico dell'Autorità Interregionale di Bacino Marecchia – Conca ed approvato, per la parte afferente il territorio provinciale, dalla Regione Emilia Romagna con delibera di G.R. n. 1703 del 06.09.2004 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Progetto di Variante P.A.I. 2016 adottato con delibera del Comitato Istituzionale n. 1 del 27.04.2016 che, tra l'altro, ha recepito i contenuti del Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA);

VERIFICATO che l'ambito interessato dallo strumento urbanistico attuativo ricade nella zonizzazione delle aree soggette ad alluvioni frequenti (elevata probabilità – P3) come perimetrate nella Tavola 5.3 della Variante al PAI 2016 adottata, per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 21 delle norme della Variante medesima;

VISTO il P.T.C.P. 2007 – variante 2012 della Provincia di Rimini;



VERIFICATO che l'ambito interessato dal P.P. ricade all'interno delle Aree di Ricarica Indiretta della falda (ARI) così come perimetrate nella Tavola D del PTCP per la quale trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 3.5 delle NTA del PTCP medesimo;

VERIFICATO altresì che l'area interessata al P.P. interferisce parzialmente con la "zona di rispetto" di un pozzo idropotabile perforato in zona, come risulta dalla Tavola S.A.6 del Quadro Conoscitivo del PTCP e tuttora attivo;

VISTA la deliberazione di G.R. 630/2019 "Atto di coordinamento tecnico sugli studi di microzonazione sismica per la pianificazione territoriale e urbanistica (artt. 22 e 49 L.R. 24/2017) che apporta l'aggiornamento dell'atto di coordinamento tecnico, denominato "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica" di cui alla deliberazione di G.R. n. 2193/2015, per ridefinire i criteri, le procedure e le specifiche tecniche per la microzonazione sismica del territorio regionale;

PRESO ATTO che dall'analisi approfondita di terzo livello di microzonazione sismica condotta ai sensi della DGR 2193/2015 sopra citata, il comparto C2-5 risulta con un potenziale di liquefazione alto;

VISTO il PRG vigente;

si esprime **PARERE FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/08 sul Piano Particolareggiato relativo al **comparto C2-5** depositato in Variante al P.R.G. con il rispetto delle seguenti prescrizioni da osservarsi nella fase attuativa degli interventi e che dovranno trovare collocazione nel corpo normativo dello strumento urbanistico:

1. in attuazione a quanto prescritto dall'art. 21, comma 2, delle NTA della Variante al PAI 2016 adottata, non è consentita la realizzazione di piani interrati in aree soggette ad alluvioni frequenti (P3). Conseguentemente deve essere cassata la possibilità di realizzare vani interrati con destinazione a parcheggio sia dalle norme attuative del P.P., sia dagli elaborati di Piano;
2. si dovrà cercare di dare applicazione alle disposizioni di cui all'art. 3.3, comma 6, delle N.T.A. del PTCP per quanto concerne le misure da attuare per la tutela qualitativa della risorsa idrica, a cui rimanda l'art. 3.5 comma 1 lett. c) delle medesime norme, fermo restando l'obbligo della gestione delle acque di prima pioggia;
3. strade, parcheggi e piste ciclabili che ricadono all'interno della zona di rispetto del pozzo idropotabile denominato "Fienile" dovranno essere impermeabili in attuazione alla prescrizione di cui all'art. 3.7, comma 3 lettera d), delle NTA del PTCP;
4. l'opera di presidio idraulico indicata nella Tav. 4A degli elaborati di Piano dovrà avere un volume di capacità di invaso non inferiore a 124 mc e lo scarico massimo al corpo idrico ricettore dovrà essere pari a 3,95 l/sec;
5. preliminarmente al rilascio del permesso a costruire di ogni singolo fabbricato deve essere ottenuta l'autorizzazione per lo scarico delle acque provenienti dal previsto sistema di presidio idraulico da parte dell'Autorità Idraulica competente;



6. l'eventuale utilizzo di fondazioni superficiali dei manufatti in previsione sarà subordinato alla preventiva realizzazione di opere che portino al miglioramento delle caratteristiche geomeccaniche dei terreni sabbiosi, tali da farli risultare non più liquefacibili in caso di evento sismico. In sostituzione si potrà attuare un sistema drenante che inibisca l'instaurarsi di sovrappressioni interstiziali. In entrambi i casi, i risultati dovranno essere verificati da un apposito studio che attesti l'effettiva riduzione del rischio di liquefazione, tale per cui $I_L \leq 5$ (vedasi allegato A3, punto A, dell'atto di indirizzo regionale citato in permesso). In alternativa ai metodi sopraindicati potranno essere utilizzate fondazioni profonde su pali attestati al di sotto dei terreni liquefacibili; questa soluzione richiederà un'attenta valutazione delle sollecitazioni indotte nei pali, prodotte dalla perdita di confinamento laterale della porzione del terreno soggetto a liquefazione;
7. dovranno essere attuati accorgimenti tecnici atti a prevenire i problemi connessi alla superficialità della falda (aggottamento nello scavo di fondazione, sottospinta idrostatica, ecc...). Durante le operazioni di scavo andrà monitorato costantemente il livello della falda al fine di verificare la correttezza del dimensionamento delle opere di isolamento della medesima. Inoltre dovranno essere valutati gli effetti della costruzione delle opere su manufatti attigui e sull'ambiente circostante come indicato al paragrafo 6.4.1 delle N.T.C. 2018;
8. per ogni fabbricato in previsione si dovrà produrre apposita relazione geologica così come prescritto dalla legge, ricostruendo la successione litostratigrafica del sottosuolo delle aree di ingombro attraverso prove dirette per la modellazione geologica del sito di cui al punto 6.2.1 del T.U. "Norme tecniche per le costruzioni". Le indagini e le prove utilizzate per la ricostruzione del modello geologico/geotecnico dovranno essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all'art. 59 del DPR n. 380/2001, come stabilito al paragrafo 6.2.2 del medesimo T.U.;
9. dovrà essere rispettato quanto disposto nelle normative sismiche di riferimento per quanto riguarda l'altezza massima degli edifici rispetto alla larghezza delle strade.

La copia originale degli elaborati a cui si riferisce il presente parere è depositata agli atti dell'ufficio scrivente.

Cordiali saluti

Il responsabile A.P.
Difesa del suolo e
supporto tecnico geologico
Dott. Geol. Massimo Filippini
Firmato digitalmente